



SENTENZA N.464/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73912** R.G., introdotto con ricorso, depositato in data 19.5.2023, ad istanza di **(omissis)**, elettivamente domiciliato in Bonito, via IV Novembre n. 51 presso lo Studio dell'avv. Arcangelo Zullo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti (pec: avvarcangelo.zullo@legalmail.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, alla via Ciriaco De Mita n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania

	in Napoli, via Medina n. 61 (pec:	
	avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)	
	Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con	
	memoria del 24.7.2024.	
	FATTO	
	Parte ricorrente, titolare del trattamento pensionistico di	
	reversibilità, ha adito questa Corte per ottenere	
	l'accertamento della illegittimità dei seguenti	
	provvedimenti INPS:	
	1) atto amministrativo notificato in data 19.11.2019	
	avente ad oggetto il recupero delle somme percepite e	
	non dovute sulla pensione ai superstiti n. 50091570 per	
	superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi	
	posseduti per il periodo dal 4.1.2017 al 31.12.2017, per	
	un importo complessivo pari ad euro 5.883,28;	
	2) atto amministrativo notificato in data 7.1.2021 avente	
	ad oggetto il recupero delle somme percepite e non	
	dovute sulla pensione ai superstiti n. 50091570 per	
	superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi	
	posseduti per il periodo dal 4.1.2018 al 31.12.2018, per	
	un importo complessivo pari ad euro 4.000,16;	
	3) atto amministrativo notificato in data 25.11.2021	
	avente ad oggetto il recupero degli importi ricevuti e non	
	dovuti sulla pensione ai superstiti n. 50091570 per	
	superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti	
	2	

del diritto alla pensione e/o alla sua esatta determinazione (rientrando nella cognizione della stessa anche le conseguenze in termini di recupero). Ne consegue, pertanto come gli atti gravati debbano vagliarsi in questa sede quale meri presupposti processuali essendo la giurisdizione tesa a scrutinare il rapporto tra le parti. La pienezza di quest'ultima consente, quindi, di conoscere di ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all'unico scopo di accertare il diritto soggettivo nella sua esatta misura, con esclusione di pronunce a carattere caducatorio estranee al potere della Corte dei conti (Sez. Giur. Campania, sent. 700/2021).

2. Tanto premesso, occorre scrutinare la *vexata quaestio* dei limiti alla ripetibilità degli importi pensionistici di reversibilità indebitamente corrisposti dall'INPS in caso di superamento dei limiti fissati al cumulo con altri redditi nei seguenti periodi: dal 4.1.2017 al 31.12.2017 per euro 5.883,28; dal 4.1.2018 al 31.12.2018 per euro 4.000,16; dal 4.1.2019 al 31.12.2019 per euro 3.790,49. Va detto come, al caso di specie, trovi applicazione l'art. 13, commi 1 e 2, l. n. 412/1991 ai sensi del quale l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro

	l'anno successivo, al recupero - sempre e comunque - di	
	quanto eventualmente pagato in eccesso e non dovuto,	
	indipendentemente dallo stato soggettivo dell' <i>accipiens</i> e	
	dalla tipologia di errore in cui sia incorso l'Ente	
	previdenziale. Al contrario, dopo la scadenza del termine	
	annuale la sussistenza di un legittimo affidamento in	
	favore del percettore assume rilievo ostativo alla	
	ripetizione a beneficio dell'INPS di quanto indebitamente	
	corrisposto nel ridetto periodo.	
	Ebbene, per il primo indebito l'azione di recupero	
	iniziata in data 19.11.2019 appare tempestivamente	
	azionata con riferimento alla somma di euro 5.883,28	
	corrisposta dal 4.1.2017 al 31.12.2017, decorrendo il	
	termine annuale stabilito dall'art. 13, comma 2, l. n.	
	412/1991 dal momento in cui l'Ente è in grado di avviare	
	attività di controllo ossia dalla conclusione dell'anno di	
	presentazione della dichiarazione dei redditi a cura	
	dell' <i>accipiens</i> (indebito 2017, dichiarazione redditi 2018,	
	scadenza azione recupero 31.12.2019).	
	Quanto al secondo indebito, l'azione di recupero, iniziata	
	in data 7.1.2021, risulta tardivamente azionata con	
	riferimento alla somma di euro 4.000,16 corrisposta dal	
	4.1.2018 al 31.12.2018, avendo l'INPS dovuto esperirla	
	per le ragioni sopra indicate entro il 31.12.2020. Tale	
	azione è altresì preclusa dalla situazione di legittimo	

affidamento radicatasi in favore del ricorrente che in buona fede ha sempre correttamente dichiarato nelle precedenti annualità i propri redditi, ai fini del computo del cumulo con la pensione ai superstiti, senza indurre in alcun modo in errore l'INPS resistente, in conformità a quanto stabilito dalle SS.RR. di questa Corte con sentenza n. 4/2008.

Nello specifico, l'Ente previdenziale, attraverso le annuali dichiarazioni dei redditi sempre fornite dal (omissis), si trovava certamente nelle condizioni di verificare *ex officio*, mediante accesso telematico, il superamento dei limiti reddituali al cumulo con il trattamento di reversibilità.

In ordine al terzo indebito, l'azione di recupero intentata il 25.11.2021 risulta tempestivamente coltivata con riferimento alla somma di euro 3.790,49 corrisposta dal 4.1.2019 al 31.12.2019 (indebito 2019, dichiarazione redditi 2020, scadenza azione recupero 31.12.2021).

3. Pertanto, per il primo ed il terzo indebito va riconosciuto il diritto in favore dell'INPS alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte rispettivamente pari ad euro 5.883,28 per il periodo 4.1.2017 - 31.12.2017 ed euro 3.790,49 per il periodo dal 4.1.2019 - 31.12.2019 mentre per il secondo indebito pari ad euro 4.000,16 per il periodo dal 4.1.2018 al 31.12.2018 ne va

dichiarata l'irripetibilità, con obbligo – in quest'ultimo caso - di restituzione a carico dell'Ente previdenziale di quanto eventualmente trattenuto, incrementato di interessi legali dalla data della domanda giudiziale (19.5.2023).

4. Spese di lite compensate in ragione della
soccombenza reciproca tra le parti.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania
nella persona del Giudice Unico Gabriele Pepe,
definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il
ricorso e per l'effetto:

1. Dichiaro la ripetibilità a beneficio dell'INPS delle somme indebitamente corrisposte rispettivamente pari ad euro 5.883,28 per il periodo 4.1.2017 - 31.12.2017 ed euro 3.790,49 per il periodo dal 4.1.2019 - 31.12.2019 e l'irripetibilità dell'importo di euro 4.000,16 per il periodo dal 4.1.2018 al 31.12.2018 con obbligo di restituzione a carico dell'Ente previdenziale di quanto trattenuto, incrementato di interessi legali dalla data della domanda giudiziale (19.5.2023);

2. Compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 settembre 2024.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]